



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

**SERVIZIO DI GESTIONE MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE
PERIODO DAL 01.04.2018 AL 31.03.2021.**

Capitolato speciale d'appalto

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di allestimento delle manifestazioni del comune di Bedizzole.

Il servizio si prefigge di garantire adeguata assistenza logistica per tutte le manifestazioni organizzate sul territorio comunale.

Art. 2 - Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono tutte le associazioni/gruppi presenti sul territorio comunale che intendono organizzare un evento/manifestazione con finalità sociali e collettive, se autorizzate dal Comune, nonché il Comune stesso quale organizzatore e promotore di iniziative a carattere culturale, secondo il Calendario annuale compilato ai sensi dell'art.6 del Regolamento Comunale per la disciplina delle sagre e delle feste paesane/ecofeste.

Art. 3 - Attività e prestazioni

Il servizio dovrà essere svolto dall'operatore economico con proprio personale.

Il servizio consiste in:

- Prelievo attrezzature presso il magazzino Comunale di San Vito, messo ad esclusiva disposizione della Cooperativa, o altra destinazione convenuta;
- Montaggio palco modulare di proprietà del Comune di Bedizzole (con relativo certificato di corretto montaggio);
- Predisposizione transenne e segnaletica per la messa in sicurezza dell'area;
- Predisposizione sedie;
- Predisposizione eventuale cartellonistica della manifestazione;
- Montaggio e allestimento eventuale altro materiale noleggiato dal Comune;
- Smontaggio, trasporto e accatastamento del materiale, al termine della manifestazione, e conferimento presso il magazzino Comunale di San Vito o altra destinazione convenuta;
- Eventuale assistenza durante le manifestazioni per qualsiasi necessità logistica, quali il trasporto, posizionamento, rimozione e messa a ricovero di attrezzature varie;
- Reperibilità alla manifestazione solo se richiesta dall'ufficio/associazione promotore;

Certificati di collaudo e/o corretto montaggio/corretta installazione che si rendessero necessari, sono a carico del Comune o dell'Associazione Promotrice.

Al momento dell'affidamento del presente servizio, l'operatore economico affidatario, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, predisporrà un inventario delle attrezzature a propria esclusiva disposizione.

Nel caso in cui un'Associazione richiedesse al Comune il prestito di attrezzature, sempre per manifestazioni a carattere collettivo/sociale, ed il Comune esprimesse il proprio assenso, la



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Cooperativa dovrà consegnare il materiale di che trattasi, previa sottoscrizione di ricevuta, e verificare la restituzione del materiale integro.

Diversamente dovrà segnalare il danno subito al Comune che avvierà la procedura per il risarcimento.

Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di spostamento delle date concordate per maltempo o altre cause, in accordo con l'Ufficio tecnico comunale, nel limite massimo delle ore previste nell'appalto.

Art. 4 - Disposizioni relative alle prestazioni dei servizi – materiali e attrezzi e personale

a) Prestazioni

La prestazione avverrà in base alla chiamata da parte dell'Ufficio Tecnico, che avrà ricevuto dall'Ufficio preposto all'organizzazione della manifestazione, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, la "scheda chiamata".

La chiamata sarà mediante modulo fax contenente obbligatoriamente i seguenti dati:

- Data e ora della manifestazione
- Luogo esatto
- Attrezzature occorrenti (tipo, numero)
- Eventuali impianti accessori
- Ora/giorno entro la quale le attrezzature devono essere poste in loco
- Provvedimenti in caso di maltempo.

Un incaricato del Comune (ufficio promotore dell'evento) o dell'Associazione organizzatrice, dovrà recarsi all'ora convenuta nel luogo della manifestazione per accogliere la Cooperativa.

Le attrezzature saranno poste in opera almeno due ore prima dell'orario convenuto per la manifestazione, salvo diverse pattuizioni contenute nella scheda di chiamata.

b) Materiali e attrezzi

Tutti gli attrezzi (scale, attrezzatura minuta necessaria per il montaggio, ecc) e gli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio sono a carico dell'appaltatore.

La ditta dovrà provvedere direttamente alla conduzione dei servizi con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature compatibili alle particolari esigenze ed alle attività di gestione da svolgersi, con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

Tutte le attrezzature dovranno essere adeguate alle vigenti normative (CE, sicurezza e prevenzione infortuni, inquinamento) nonché tecnicamente efficienti e in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

c) Personale

La cooperativa affidataria dovrà:

- gestire il servizio con sufficiente personale regolarmente assunto;
- comunicare il numero delle persone regolarmente assunte e la loro qualifica;
- indicare il numero minimo di addetti che intende impiegare stabilmente al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti previsti nel presente disciplinare (nel caso di cooperative



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

sociali, i soci volontari dovranno essere impiegati per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori).

Il personale dovrà:

- indossare un'uniforme ed una tessera di riconoscimento da tenersi in evidenza durante l'orario di lavoro.
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità, pertanto la cooperativa assegnataria si impegna a sostituire i dipendenti che non dovessero osservare siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
- essere informato del servizio da svolgere; in particolare dei contenuti del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e delle feste paesane/ecofeste .

La cooperativa assegnataria si obbliga ad osservare e praticare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.

In caso di **infortuni e danni** il rappresentante legale della cooperativa sarà responsabile di qualunque danno che possa comunque derivare alle persone e cose colpite in dipendenza della esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e terrà sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Art. 5 - Durata , modo dell'appalto e conclusione del contratto

L'appalto avrà la durata biennale dal 01.04.2018 al 31.03.2021.

L'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la buona riuscita del servizio e per l'incolumità degli operai, assumendosi, verso l'Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale.

Il contratto al termine della durata prevista, si riterrà ipso facto cessato senza necessità di alcuna comunicazione.

Art. 6 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo posto a base di gara è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- costo della manodopera determinato sulla base delle tabelle pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per un numero di ore complessive stimate in 325 ore/annue
- spese per l'acquisto del materiale di pulizia e quote di ammortamento delle attrezzature
- utile d'impresa
- altre spese quali: assicurazioni, etc.

L'ammontare dell'appalto sarà di complessivi € 11.375,00 annui per un importo complessivo di € 34.125,00 (di cui € 6.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) cui va aggiunta l'Iva al 22%.



COMUNE DI BEDIZZONE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Il costo per la manodopera è stimato in € 11.700,00.

La liquidazione avverrà in base all'elenco prezzi allegato, al netto dello sconto offerto in sede di gara, a misura in funzione delle effettive prestazioni svolte.

Con tale corrispettivo la cooperativa/cooperativa assegnataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune con il pagamento del canone.

Se nel corso dell'appalto non si dovessero realizzare interventi di gestione o se ne dovessero realizzare in numero ridotto, null'altro potrà richiedere la Cooperativa appaltatrice se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte.

Non sono previsti oneri per rischi interferenziali.

Resta facoltà dell'Amministrazione appaltante di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi oggetto del presente capitolato, nei limiti del 20% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - RICHIESTA PRESTAZIONI - FOGLIO DI LAVORO – RENDICONTAZIONE PERIODICA

La cooperativa appaltatrice, per ogni servizio reso, compilerà entro 48 ore un apposito foglio di lavoro con tutti gli estremi delle prestazioni che verrà poi trasmesso per posta elettronica all'ufficio lavori pubblici al fine di una rendicontazione mensile dei servizi svolti.

Sul foglio di lavoro la cooperativa appaltatrice dovrà inoltre specificare le cause che hanno prodotto eventuali danni su attrezzature, impianti insistenti sulle area oggetto di intervento e garantirne la riparazione.

L'ufficio Tecnico del Comune ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio. Qualsiasi inadempimento contrattuale verrà contestato alla cooperativa assegnataria dagli organi comunali competenti.

Art. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà a fronte di fattura mensile, in seguito alle prestazioni ed al riscontro della regolare esecuzione delle stesse, oltre che del rispetto delle norme di cui al presente capitolato da parte dell'Amministrazione comunale.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture relative a prestazioni regolarmente effettuate. Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Art.9 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. è ammessa la revisione prezzi alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1, comma 511, della legge 208/2015.

Art. 10 –CAUZIONI E CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti e del legge n. 381/1991 verrà stipulata una convenzione con sottoscrizione digitale del capitolato speciale d'appalto e dell'inventario.

Prima della stipulazione della convenzione, la cooperativa dovrà presentare al Comune una **cauzione definitiva**, secondo le modalità previste dall'art. 103 dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia dell'esatto adempimento del servizio e degli obblighi contrattuali assunti.

La cauzione sarà restituita al termine dell'appalto.

L'IVA sulle forniture e sulle prestazioni sarà a carico del Comune.

Art. 11 ORDINI DI SERVIZIO – TEMPI DI ESECUZIONE

a) L'ufficio tecnico comunale informerà la cooperativa entro 5 gg. lavorativi gg prima dell'inizio della manifestazione delle date e delle necessità per lo svolgimento dell'evento. La cooperativa incaricata dovrà intervenire nelle tempistiche indicate.

b) La manodopera ed i mezzi da mettere a disposizione verranno ogni volta concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori, secondo il tipo di servizio da attuare;

c) Qualora si verificassero problemi che potrebbero determinare disservizi o limitazioni delle prestazioni contrattuali, indipendenti dalla sua volontà o imperizia, la cooperativa aggiudicataria è tenuta ad informare per iscritto l'Amministrazione Comunale.

Sul servizio svolto dalla cooperativa aggiudicataria è riconosciuta facoltà di operare i controlli di legge in qualsiasi momento e senza preavviso e di disporre i provvedimenti più opportuni, nell'interesse del Servizio e dei suoi utenti.

In caso di mancato intervento entro i termini richiesti dal competente ufficio, tramite lettera o fax, per l'esecuzione del servizio, in mancanza di valide giustificazioni relative a cause di forza maggiore il cui riconoscimento spetta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione, questa si riserva di far eseguire ad altre Ditte, previa comunicazione alla Cooperativa Appaltatrice, il servizio con addebito dell'eventuale maggiore spesa rispetto alle condizioni contrattuali in atto, oltre all'applicazione di una penale.

Art. 12 - INADEMPIMENTI. PENALI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali.

Qualora le prestazioni fossero eseguite con modalità e termini diversi da quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione comunale potrà valutare l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10%.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla cooperativa inadempiente.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Risoluzione del contratto:

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Cooperativa aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano ritardi ripetuti rispetto ai tempi pattuiti dal presente capitolato (contestati per iscritto per almeno tre volte nell'arco di un anno);
- b) qualora le prestazioni siano rifiutate due volte nel corso del servizio, in quanto non conformi a quanto aggiudicato;
- c) qualora il servizio avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente capitolato;
- d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- c) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- d) sospensione ingiustificata dei servizi, anche per una sola volta;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- g) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- h) frode dell'Appaltatore;
- i) interruzione di pubblico servizio per mancato intervento urgente, nei termini pattuiti dal presente capitolato a seguito di contestazione scritta dell'Amministrazione comunale, cui non siano seguite idonee giustificazioni che non dipendano da semplice inerzia dell'appaltatore;



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

l) mancata esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie di cui alle schede “Attività e frequenze”, a seguito di contestazione scritta dell’Amministrazione comunale, cui non siano seguite idonee giustificazioni che non dipendano da semplice inerzia dell’appaltatore.

In ogni caso si risolve del contratto, per la parte non ancora eseguita. L’Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto.

Risarcimento danni:

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Polizza assicurativa:

L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. Per tale ragione l’appaltatore all’atto di stipulazione del contratto d’appalto è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile c/terzi con i seguenti massimali:

- danni a persone non inferiore ad € 1.000.000,00
- perdita/danneggiamento materiale € 100.000
- danni a cose di terzi € 100.000.

Art. 13 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s’intende obbligatorio per l’Amministrazione Comunale sinché non siano intervenuti l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti; l’offerta vincola, invece, immediatamente l’impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta. In pendenza della stipulazione del contratto l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata stipulazione del contratto l’Impresa avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già fornito, valutato secondo i prezzi riportati nell’offerta.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E’ vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell’Amministrazione Comunale, pena l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 la lettera di invito determinerà l'eventuale possibilità del ricorso al subappalto specificando, in tal caso, la quota di servizio subappaltabile. Il subappalto potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

- I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- l'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Bedizzole prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario dovrà trasmettere certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore che dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non dovranno sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il ricorso al subappalto non è comunque ammesso in misura superiore al 30% dell'importo contrattuale.

In ogni caso di subappalto, anche non autorizzato, l'Amministrazione rimarrà estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'operatore economico affidatario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA

La cooperativa, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

La Cooperativa si impegna:

- A garantire il migliore livello di servizio nello svolgimento del servizio oggetto del Capitolato;
- Ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa personale in condizioni di svantaggio, preventivamente valutato con il Servizio Sociale Professionale del Comune, come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91. Le persone svantaggiate potranno anche essere segnalate dall'Ente e la loro attività sarà oggetto di rendicontazione nella relazione semestrale.
- Ad impiegare, per l'espletamento delle attività, oggetto del capitolato, operatori o soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire le posizioni e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati forniti.
- Ad impiegare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori.
- Ad applicare per il proprio personale dipendente impiegato nell'attività i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- Ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
- ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro e ad assicurare la continuità dello stesso anche nel caso di assenza, per qualsiasi motivo, delle persone inserite.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

- Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.
 - a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, per la durata dell'appalto, l'assunzione di persone svantaggiate appartenenti alle tipologie indicate nell'art.4 della Legge 381/91, nella misura di almeno 1 persona;
 - a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa, secondo la normativa vigente in materia di privacy.
 - a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive e ogni altro criterio operativo previsti nel presente Capitolato
 - a trasmettere al Servizio Sociale del Comune, ogni semestre ed a conclusione delle convenzione, una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo ed a trasmettere annualmente al Comune un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, la data di inserimento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time, ecc.).
 - Ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal d.l. n.187/10 e s.m.i., a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché a comunicare nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
 - All'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alle norme in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; la Cooperativa dovrà provvedere all'adozione, nell'esecuzione di tutte le prestazioni d'opera oggetto del presente atto, di tutti i procedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi; essa sarà pertanto responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai e tecnici, o per difetto od omissione nell'esecuzione del servizio o nell'adozione delle normali previdenze ad esso attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed alle cose, sia di proprietà della Stazione Appaltante, o di altri enti o privati e ciò per la durata di esecuzione del servizio, sollevando completamente il Comune di Castiglione delle Stiviere da tale Responsabilità anche rispetto a terzi, sia in linea civile che penale.
 - a sottoscrivere il DUVRI per i rischi da interferenze come da schema Allegato C).
 - ad impiegare, per il tempo adeguato, tutto quel personale idoneo e capace che risulterà necessario per la buona riuscita dei lavori.
- Il personale in servizio dovrà sottostare all'impegno della riservatezza e dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.
- Il personale di cui sopra dovrà essere munito, durante il servizio, di apposito distintivo indicante la denominazione della Cooperativa.
- Entro dieci giorni dall'inizio dell'affidamento la cooperativa comunicherà per iscritto all'Amministrazione comunale i nominativi delle persone impiegate.
- Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato.
- Spetta all'Amministrazione la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
- In caso di sostituzione, il personale subentrante dovrà svolgere il servizio, almeno per il primo giorno, sotto la diretta vigilanza di un istruttore, affinché possa essere edotto su tutte le modalità



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

del servizio, sull'uso dei prodotti impiegati ed evitare così che si determini un decadimento del livello delle prestazioni.

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

La Cooperativa ha l'obbligo di nominare un "capo squadra" scelto tra gli addetti in forza allo stabile, il quale sarà responsabile del buon andamento del servizio in loco e dell'efficienza dell'intero nucleo di personale addetto alle pulizie e alla custodia, nonché della loro costante presenza sul posto di lavoro durante i turni di lavoro loro assegnati. Sarà infine responsabile anche della loro corretta e civile condotta nei confronti di terzi.

- a mettere a disposizione tutti i mezzi nonché i Dispositivi di Protezione collettiva ed individuale, per il corretto e sicuro svolgimento delle mansioni oggetto del presente servizio;

- a rispondere dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compromessi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. La Cooperativa si impegna a sostituire immediatamente a proprie spese i materiali che venissero danneggiati dal personale per incuria o errato maneggiamento;

Art. 16 - CONTROVERSIE

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

La ditta, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

Art. 17 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 e del DPR 207/2011, per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

ART. 18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione, se nominato, o in caso contrario alla Stazione Appaltante, l'elenco dei seguenti nominativi con relativi recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare all' Ufficio Tecnico lavori Pubblici, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

Disposizioni in materia di sicurezza - DUVRI

Non sono previste interferenze con personale dipendente dell'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui si dovesse presentare delle situazioni di interferenza con il personale dipendente dell'Amministrazione comunale, il prestatore di servizi dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 ed ogni altra nella medesima materia).

La cooperativa si obbliga a fare osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme antinfortunistiche e le misure di protezione e prevenzione adottate nei luoghi di lavoro e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell'arte.

Se ne ricorrono i presupposti, anche durante l'esecuzione del contratto, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, il Comune di Bedizzole redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze **DUVRI**, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e della cooperativa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

Sono pienamente a carico della Cooperativa tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di piccola manutenzione.

In ogni caso sarà facoltà del Comune di Bedizzole, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

A tale riguardo la cooperativa, oltre agli adempimenti suoi propri, collaborerà con l'ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Bedizzole per la adozione delle soluzioni richieste nei casi di interazione delle rispettive attività.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

LA COOPERATIVA APPALTATRICE
